

TAR LAZIO

Roma

Il TAR Lazio-Roma, Sez. I bis, con Ord. Coll. n. 221/08 del 13.02.2008 e n.515/08 del 23.04.2008 ordinava la notifica anche a mezzo dei pubblici proclami del ricorso **R.G. 9493/07**, proposto da Del Duca Stefano, rapp.to e difeso dall'Avv. Angiolino Albanese, presso il cui studio in Roma, Via Cremera 11, è elettivamente domiciliato, contro il Ministero dell'Interno - Dipartimento dei VV.FF. - per l'annullamento del provvedimento, del 04 luglio 2007 e notificato all'interessato il successivo 20 luglio, prot. n. 59833, con il quale il Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Direzione Centrale per le Risorse Umane, Area III -, comunicava al Sig. Stefano Del Duca che, all'esito della visita medica effettuata in data 12 giugno 2007 dalla Commissione Sanitaria preposta, questi non risultava idoneo per: "*...labilità emotiva, somatizzazione di ansia e conflitti emotivi, tratti di oppositività ambientale, rigidità adattativa con suscettibilità. D.M. 3 maggio 1993 n. 228 art. 3, comma 1. ...*"; della graduatoria, ove occorra; nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente e comunque connesso al procedimento seguito.

Il ricorrente proponeva ricorso per i seguenti motivi: 1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 10 del Bando di Concorso a 55 posti nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco - D.M. n. 694 del 7 febbraio 2006, pubblicato sulla G.U. IV Serie Speciale Concorsi ed Esami. Violazione e falsa applicazione del D.M. 03 Maggio 1993 n. 228, art. 3, comma 1. Eccesso di potere per errore dei presupposti; 2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 10 del Bando di Concorso a 55 posti nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco - D.M. n. 694 del 7 febbraio 2006, pubblicato sulla G.U. IV Serie Speciale Concorsi ed Esami. Violazione e falsa applicazione del D.M. 3 Maggio 1993 n. 228, art. 3, comma 1. Eccesso di potere per difetto dei presupposti. Violazione e falsa applicazione dei Principi di legalità, imparzialità e buon andamento sanciti dall'art. 97 della Costituzione. Eccesso di potere per sviamento ed arbitrarietà; 3) Violazione


dell'art. 3 della legge 241/1990. Eccesso di potere per difetto di motivazione. Violazione e falsa applicazione dei Principi di legalità, imparzialità e buon andamento sanciti dall'art. 97 della Costituzione. Con il I motivo il Del Duca lamentava l'erroneità dell'assunto (labilità emotiva...) al quale è pervenuta solamente la Commissione. Ciò veniva provato dalle certificazioni (dopo il test psicodiagnostico MMPI-2) rese dalla U.S.L. di Latina, S.E.R.T. Terracina e Dip.to Salute Mentale, in data 30.07/7.08.2007. Il ricorrente quindi, sottoposto a visita da più specialisti, presso strutture pubbliche, era stato sempre riconosciuto quale persona senza alcuna psicopatologia o disturbo della personalità in atto, come richiesto dal D.M. 223/98, ove è previsto un accertamento di natura clinico-psichiatrica utile per il riconoscimento di una patologia in capo al ricorrente. Il provvedimento, pertanto, trae origine da erronei accertamenti i quali portano a conclusioni errate in quanto fondate su erronei presupposti. Risulta pertanto ineludibile l'utilità di esercitare il sindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti tecnico-scientifici ai quali è pervenuta la Commissione e tale sindacato, peraltro, non dovrà limitarsi al controllo formale ed estrinseco "dell'iter logico" seguito, ma consistere nella verifica della attendibilità delle operazioni, quanto al criterio tecnico ed al procedimento applicativo. Del resto l'accertamento dei requisiti è legittima manifestazione di discrezionalità tecnica, solo in assenza di un travisamento di fatto, o di illogicità, per l'insussistenza dei fatti assunti in sede di valutazione, ovvero per l'illogicità di quest'ultima e l'incongruenza delle relative conclusioni. Dunque era evidente la abnormità delle risultanze della Commissione, in assenza di patologie psichiatriche di sorta così come certificato da differenti medici specialistici, in servizio presso strutture pubbliche. Con il secondo motivo il Del Duca eccepiva la mancanza di un corretto apprezzamento delle pretese carenze, in funzione della loro incidenza sul servizio, che, quindi, comportava di per sé l'inattendibilità della valutazione tecnica, in assenza di un accertamento completo. In ogni caso, la diagnosi della Commissione, non essendo

riconducibile alle specifiche cause di inidoneità indicate dal D.M. 223/98, costituiva un diverso motivo di illegittimità per difetto dei presupposti, considerata altresì la genericità della diagnosi e la non provata dignità psichiatrica della diagnosi. Risultava pertanto evidente un macroscopico difetto di istruttoria idoneo a far emergere lo sviamento logico operato dalla Amministrazione. Sotto altro profilo le considerazioni svolte venivano fatte valere anche in ragione della violazione dei principi di legalità, imparzialità e buon andamento disciplinati all'art. 97 Cost., considerata la illegittimità derivante dalla falsa applicazione del D.M. 223/98 poiché è stata ritenuta causa di esclusione una circostanza non compresa nell'elenco di cui al citato D.M. Con il terzo motivo il Del Duca si doleva di come i risultati ottenuti all'esito della visita medica avessero dovuto essere riversati, compiutamente ed integralmente, nella motivazione del provvedimento. Ciò non si è verificato. Ed invero, il provvedimento finale di esclusione veniva motivato solo con il richiamo alla visita medica, al risultato (inidoneità) della verifica compiuta, e ad una sintetica e succinta diagnosi che avrebbe determinato la inidoneità. Tra l'altro, la Commissione non aveva modo di dichiarare né la natura patologica, né l'apprezzamento funzionale della pretesa alterazione. Sotto altro profilo le considerazioni svolte venivano fatte valere anche in ragione della violazione dei principi di legalità, imparzialità e buon andamento disciplinati all'art. 97 Cost., considerata la illegittimità derivante dalla carenza e/o insufficienza di motivazione del provvedimento che denuncia il mancato rispetto di una visione non meramente formale dell'obbligo di motivazione, oltre, soprattutto, la dimostrata incoerenza con i principi di trasparenza e di lealtà desumibili dal citato art. 97 Cost.. La inosservanza dei canoni di legalità, imparzialità e buona fede, cui deve ispirarsi l'azione della P.A., evidenziava la connessa illegittimità del provvedimento in presenza di un eccesso di potere per difetto di motivazione. Il ricorrente concludeva chiedendo l'annullamento, previa sospensione della esecuzione, del provvedimento impugnato nonché di essere

ammesso a partecipare, con riserva, al Corso di Formazione per accedere al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco iniziato il 16 luglio 2007 e/o di poter usufruire della riapertura dei termini di partecipazione a detto Corso, con ogni consequenziale pronuncia anche in ordine al rimborso delle spese processuali e chiedendo altresì, in via istruttoria, che il Ministero provvedesse a depositare la documentazione medica e che, laddove ritenuta utile, venisse disposta una visita di revisione.

Al fine di integrare il contraddittorio si notifica il menzionato ricorso per pubblici proclami a tutti gli idonei collocatisi nella graduatoria in posizione successiva a quella del ricorrente e precisamente ai Signori:

172 Greco Francesco,174 Negri Antonio,175 Bucci Enrico,176 Tarallo Mauro,177 Corrado Carmine,178 Levito Michele,179 Zaccaro Francesco,180 Pugliese Francesco,181 Brambani Paolo,182 Colanera Matteo,183 Sacco Massimo,185 Di Liberto Francesco,186 Peluso Antonio, 187 Berchielli Lorenzo,188 Sanetti Bruno,189 Roffi Alessio,190 D'Angelo Ciro,191 Riccio Luigi,192 Rotondo Riccardo,194 Maschi Gabriele,195 Dubini Marco,196 Di Ciocco Pierangelo,197 Dessì Luca,198 Tacconi Simone,199 Nascimbeni Alessio, 200 Giuliani Iury,201 Berti Daniele,202 Curci Giovanni, 203 Ariosto Alberto,204 Sammartino Marco,205 Cannova Paolo,206 Albano Mario,207 Luchini Lorenzo,208 De Maria Federico,209 Pampanini Marco,210 Repola Cosimo,211 Bonanni Dario,212 Mampieri Marco,213 Cantarini Lorenzo,214 Ghiani Yiuri,215 Ambrosio Simone,216 Cauti Gerardo,217 Di Mauro Fabio,218 Lombardo Giacomo (primo escluso dalla chiamata per assunzione).

Avv.  Albanese